

CONSORZIO DI TUTELA ARANCIA ROSSA DI SICILIA IGP

STATUTO

Art. 1 - A tutti gli effetti di legge, ed in particolare, ai fini previsti dall'art. 14, comma 15 e seguenti, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e dalle norme nazionali è costituito un consorzio di imprese, ai sensi dell'art.2602 e seguenti del civile, che assume la denominazione "Consorzio di tutela della Arancia Rossa di Sicilia IGP" (d'ora in poi "Consorzio").

Esso ha sede legale in Catania, via San Giuseppe La Rena n. 30/B, e potrà stabilire anche altrove una o più sedi amministrative.

DURATA

Art. 2 - Il Consorzio ha durata di anni trenta, che potrà essere successivamente prorogata nei modi e termini di legge.

OGGETTO

Art. 3 - Il Consorzio non persegue scopo di lucro, ha i seguenti scopi che svolge a favore di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della IGP "Arancia Rossa di Sicilia":

1) promuovere l'applicazione del Disciplinare e proporre di esso eventuali modifiche od implementazioni, nonché promuovere il miglioramento delle caratteristiche qualitative della IGP "Arancia Rossa di Sicilia";

2) definire programmi recanti misure di carattere strutturale

e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;

3) tutelare, promuovere, valorizzare e curare gli interessi generali della IGP "Arancia Rossa di Sicilia" anche attraverso l'informazione del consumatore;

4) avanzare proposte di disciplina regolamentare, anche in attuazione del Disciplinare registrato, e svolgere compiti consultivi relativi alla IGP "Arancia Rossa di Sicilia";

5) costituire, detenere ed utilizzare a tutti i fini previsti dal presente statuto il marchio consortile;

6) conseguire ed espletare l'incarico di vigilanza, in qualità di organo abilitato dalle competenti Amministrazioni dello stato con l'esecuzione di tutte le funzioni connesse al relativo esercizio, secondo le modalità stabilite dall'ordinamento vigente;

7) tutelare, difendere, anche in sede giudiziaria, in Italia e all'Estero, e vigilare affinché, da parte di chiunque, non vengano usati indebitamente, abusivamente od illegittimamente, anche riferiti a categorie merceologiche diverse la dicitura "Arancia Rossa di Sicilia", il marchio consortile, il segno distintivo dell'IGP "Arancia Rossa di Sicilia", il contrassegno ed ogni altro simbolo o dicitura che la identifichi, ed affinché non vengano usati nomi,

denominazioni, diciture e simboli comunque atti a trarre in inganno l'acquirente od il consumatore;

8) estendere in Italia ed all'estero la conoscenza e la diffusione della IGP "Arancia Rossa di Sicilia", nonché delle sue caratteristiche di qualità svolgendo ovunque apposita promozione ed opera di informazione anche riferita alla sua filiera produttiva;

9) operare la scelta dell'organismo di controllo privato autorizzato ai fini dell'art. 39 del regolamento (CE) n. 1151/2012, e assicurare l'applicazione del sistema di controllo a tutti i soggetti che operano nel ciclo produttivo descritto e regolamentato nel Disciplinare registrato;

10) collabora nell'attività di vigilanza con l'ex Ispettorato centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, ai sensi del D.M. del 12 ottobre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) della legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP, nell'attività di vigilanza. Per il perseguimento di quanto sopra, il Consorzio può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche concedendo fidejussioni, avalli e garanzie;

11) favorisce ed aderisce alle iniziative atte ad organizzare

e facilitare, anche direttamente la vendita e l'esportazione da parte dei consorziati e che contribuiscano all'affermazione della IGP "Arancia Rossa di Sicilia";

12) supporta i consorziati nel perfezionamento costante del risultato produttivo, dando loro informazioni, direttive, assistenza ed ausili tecnici scientifici;

13) assiste i soci in ogni questione di interesse comune;

14) promuove intese tra i consorziati comunque atte a valorizzare la produzione della IGP "Arancia Rossa di Sicilia" ed accrescerne la rinomanza e la conoscenza;

15) intraprendere qualsiasi iniziativa nell'interesse collettivo dei consorziati.

MARCHIO COLLETTIVO

Art.4 - Il marchio collettivo è di esclusiva proprietà del Consorzio, ed è sottoposto alle norme ed ai regolamenti ad esso relative; in particolare ne è consentita l'utilizzazione a tutti i soggetti consorziati e sottoposti al sistema di controllo della I.G.P. Arancia Rossa di Sicilia.

Il marchio collettivo del Consorzio deve essere preventivamente sottoposto all'approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

I soci hanno facoltà di segnalare al Consorzio ogni violazione delle norme connesse all'utilizzo del segno distintivo dell'Arancia Rossa di Sicilia I.G.P. e del marchio collettivo del Consorzio.

Il Consorzio interverrà a tutela del suddetto segno distintivo e marchio nei modi consentiti dalla normativa.

La mancata ottemperanza alle disposizioni afferenti la disciplina sull'utilizzo del segno distintivo dell'Arancia Rossa di Sicilia I.G.P. e del marchio collettivo del Consorzio da parte dei soci comporta l'immediata sospensione del diritto alla marcatura, salvo l'adozione delle sanzioni di cui ai successivi articoli. Il Consorzio ove lo ritenga opportuno può adottare anche altri marchi collettivi, sempre di proprietà del Consorzio; essi saranno depositati ai sensi e per gli effetti della vigente normativa e sono di esclusiva proprietà del Consorzio che ha il compito della loro tutela e salvaguardia.

Art. 5 - I soci hanno facoltà di segnalare ogni violazione delle norme connesse all'utilizzo dei marchi collettivi consortili al Consorzio che interverrà a tutela dei detti marchi nei modi consentiti dalla normativa.

SOCI

Art. 6 - È ammesso l'accesso al Consorzio in forma singola o associata, purché su specifica delega dei singoli, a tutti coloro che partecipano al processo produttivo della denominazione oggetto di tutela, siano esse persone fisiche o giuridiche, singole o associate, che siano iscritte nelle categorie previste dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.M. del 12 aprile del 2000, n. 61414. In caso di cooperative di

primo grado non è richiesta, tuttavia, la delega specifica.

Per la "filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati",
come previsto dall'art. 2, lett. b), del D.M. del 12 Aprile
2000, n. 61414, così come modificata dal D.M. del 04 Luglio
2012, le categorie sono le seguenti:

b1 produttori agricoli; b2 confezionatori; b3 imprese di
lavorazione.

Le categorie sopra indicate devono rispettare i criteri di
rappresentanza negli organi sociali così come previsto
dall'art. 3 del D.M. del 12 aprile 2000, n. 61414 ed in
particolare quanto riportato all'art. 4, lett. b) del D.M. del
12 aprile del 2000, n. 61413.

Nello specifico alla categoria dei produttori agricoli dovrà
essere riconosciuta una percentuale di rappresentatività negli
organi consortili pari al 66%, mentre il restante 34% alla
categoria dei confezionatori.

I valori di rappresentatività di cui sopra, sono riferiti alla
ipotesi di totale adesione al Consorzio degli appartenenti
alla medesima categoria assoggettata all'attività
dell'Organismo di Controllo autorizzato. Negli altri casi, la
rappresentatività è ridotta di una quantità proporzionale alla
quota di produzione certificata o conforme dei soggetti
controllati, di ciascuna categoria, non aderenti al Consorzio.

Le imprese di lavorazione, non hanno percentuale di
rappresentatività, poiché per la denominazione in questione,

come da Disciplinare registrato, non è prevista alcuna fase di lavorazione/trasformazione.

I soggetti di cui alle suddette categorie devono essere tutti iscritti all'Organismo di Controllo, pubblico o privato, autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a svolgere attività di controllo e certificazione.

Art. 7 - Al momento dell'ammissione i soci sono assegnati alle rispettive categorie; l'Organismo di Controllo li sottopone ai controlli previsti per ciascuna di esse.

Ogni socio potrà fare parte di più categorie in funzione dell'attività svolta anche attraverso diverse ragioni sociali e sarà tenuto a sottoscrivere quote e versare i contributi, come socio di ogni categoria. Allo stesso modo vanterà diritti secondo le norme delle diverse categorie.

Art. 8 - Le modalità di presentazione delle domande di ammissione, le documentazioni da allegare, le verifiche da effettuare ed i relativi eventuali oneri a carico dell'aspirante socio sono stabiliti dal presente statuto e dal Regolamento Interno.

Art. 9 - Chi è in possesso dei requisiti richiesti ed intende essere ammesso quale socio del Consorzio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, unitamente al versamento della quota di partecipazione, il cui importo viene stabilito dall'Assemblea previa proposta del Consiglio di Amministrazione, e senza necessità di modifica del presente

statuto.

La domanda dovrà contenere tutti gli elementi richiesti dalla normativa vigente in materia e dal Regolamento Interno.

Se la richiesta di ammissione è fatta da persona giuridica o comunque da società, ad essa dovrà essere allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, del certificato C.C.I.A.A. da cui si evincano anche i poteri di firma e la composizione dell'organo amministrativo e, qualora esso sia collegiale, copia dell'atto amministrativo che autorizza il legale rappresentante all'adesione.

Il Consiglio di Amministrazione, verificata l'esistenza dei requisiti e l'insussistenza di cause di incompatibilità, sulla base del presente Statuto, del Regolamento Interno e delle norme vigenti regolanti la materia, delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti soci.

Nel caso di mancata accettazione della domanda, entro sei mesi dalla comunicazione del diniego la quota versata sarà restituita senza interessi.

Art. 10 - Gli aspiranti soci che vengono ammessi nel Consorzio devono sottoscrivere una quota di partecipazione stabilita dall'Assemblea previa proposta del Consiglio di Amministrazione.


I soci corrisponderanno altresì al Consorzio un contributo annuo differenziato per ciascuna categoria, proposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato in sede di Assemblea

per l'approvazione del bilancio; detto contributo dovrà essere
inderogabilmente versato entro quattro mesi dalla sua
approvazione. Il suo mancato versamento, oltre ad attivare le
eventuali procedure disciplinari e di recupero del credito,
sarà ostativo alla partecipazione alle Assemblee ed alla altra
attività amministrativa del Consorzio.

Art. 11 -Il Consorziato può recedere in qualsiasi
momento mediante la trasmissione di raccomandata a/r da
indirizzarsi alla sede legale del Consorzio o tramite
messaggio di posta elettronica certificata (pec) e il recesso
acquisterà efficacia decorsi 30 giorni dalla ricezione della
comunicazione da parte del Consorzio. Il consorziato receduto
non ha diritto alla restituzione della quota sociale e rimarrà
comunque obbligato ad assolvere agli impegni pecuniari
assunti durante l'esercizio finanziario in corso.

Il socio ha altresì i seguenti obblighi nei confronti del
Consorzio:

- a) di osservare quanto disposto nel presente statuto, nei
regolamenti interni e nel Disciplinare di produzione
vigente, con particolare riferimento all'osservanza delle
norme relative all'utilizzo del segno distintivo e dei marchi
consortili adottati dall'I.G.P. Arancia Rossa di Sicilia;
- b) di osservare e rispettare quanto disposto nelle delibere
dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- c) di contribuire alla costituzione ed al finanziamento dei



fondi necessari al conseguimento degli scopi sociali;

d) di non intraprendere attività e/o assumere comportamenti lesivi o da cui discenda comunque un qualsivoglia danno o pregiudizio per il Consorzio e per i suoi scopi sociali;

e) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea e alle elezioni delle cariche sociali;

f) qualificarsi come appartenenti al Consorzio, utilizzare il marchio del Consorzio ed usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dal Consorzio nei modi e nei limiti fissati dagli scopi statuari, dai regolamenti, eventualmente adottati, e dalle deliberazioni sociali;

g) a tutte le prerogative derivanti dal presente statuto.

Art. 12 - Il socio è tenuto a corrispondere al Consorzio:

- i contributi annualmente determinati dall'Assemblea previa proposta del Consiglio di Amministrazione, necessari al finanziamento complessivo del Consorzio e delle sue iniziative; l'importo dei contributi annuali viene determinato in proporzione alla quantità di prodotto certificato dall'Organismo di Controllo, conformemente alle percentuali di contribuzione di ciascuna categoria, fissate dalle norme in materia dei Consorzi di tutela.

I contributi e le quote potranno essere differenziate secondo le diverse categorie;

- eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che dovessero richiedere

disponibilità eccedenti quelle di bilancio ordinario e/o della normale gestione;

- la copertura dei costi dei servizi specifici disposti a favore dei soci e dei programmi o misure intese a favorire il raggiungimento degli scopi sociali.

- la ripartizione dei costi tra i soci e i non soci del consorzio ai sensi del D.M. n. 410 del 12 settembre 2000.

Art. 13 - Al socio che non adempia le obbligazioni assunte, e/o contravvenga alle disposizioni dello Statuto, del Disciplinare di produzione, dei Regolamenti, nonché alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, o che comunque arrechi danno e/o pregiudizio al Consorzio e/o agli altri consorziati sono applicabili le seguenti sanzioni:

a) diffida;


b) sanzione pecuniaria da definire ed adottare tramite un deliberato del Consiglio di Amministrazione ratificato dall'Assemblea;

c) sospensione a tempo determinato dal Consorzio e dunque anche della possibilità di marcare il prodotto;

d) esclusione.

Le precedenti sanzioni di cui ai punti a), c), d) sono adottate tramite un deliberato del Consiglio di Amministrazione.

Resta in ogni caso salvo il diritto del Consorzio di agire



giudizialmente nei confronti del socio il cui comportamento ha prodotto danni e/o pregiudizi per il Consorzio medesimo.

Il socio, entro sessanta giorni dalla notifica della sanzione, può proporre ricorso al Collegio Arbitrale di cui più avanti; resta comunque salva la facoltà del socio di proporre ricorso innanzi alla Autorità Giudiziaria per come posto innanzi.

L'ammenda eventualmente comminata al socio e la richiesta di risarcimento danni, hanno validità ed efficacia anche nei confronti di soci receduti o esclusi.

Art. 14 - Può essere escluso il socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, o che abbia perso i requisiti per l'ammissione;
- b) che non osservi le deliberazioni prese dagli organi del Consorzio, le norme dello Statuto, il Regolamento Interno o il Disciplinare di produzione adottato;
- c) che arrechi danno morale e/o materiale al Consorzio;
- d) che non adempia regolarmente a tutti gli impegni, anche economici, assunti verso il Consorzio a qualunque titolo;
- e) che venga meno agli impegni assunti nell'attuazione di programmi ed altre misure comunitarie o nazionali intrapresi dal Consorzio per il raggiungimento degli scopi sociali;
- f) che vulneri gravemente il rapporto consortile fra esso socio ed il Consorzio;
- g) che sia oggetto di provvedimento di interdizione,

inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

h) che fallisca o venga assoggettato a procedure concorsuali.

Avverso il provvedimento di esclusione, da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ritorno, il socio può porre ricorso al Collegio Arbitrale di cui più avanti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Allo stesso modo e nei tempi posti dalla normativa, potrà porre ricorso innanzi alla Autorità Giudiziaria ordinaria.

Il socio escluso non ha diritto alla restituzione della quota sociale.

Art. 15 - E' specificamente convenuto, e fra i soci espressamente stabilito, che in caso di recesso o esclusione si applicherà il disposto dell'art. 2609 c.c. sia relativamente alle quote di partecipazione, sia alle eventuali riserve a bilancio ed ogni altra voce che costituisca il patrimonio del Consorzio.

Art. 16 - I soci sono obbligati a comunicare al Consorzio il cambiamento della ragione sociale e/o della varietà prodotta entro 15 giorni dal momento in cui si è verificato.

Art. 17 - I soci receduti o esclusi rispondono per due anni, dal giorno in cui l'esclusione o il recesso è avvenuto, verso il Consorzio per il pagamento dei contributi dovuti e non versati come pure delle altre obbligazioni economiche

eventualmente esistenti, verso i terzi, nei limiti della quota eventualmente sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dal Consorzio fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

Art. 18 - In caso di trasferimento della conduzione dell'azienda per atto tra vivi, sia esso a titolo di proprietà, usufrutto, affitto, mezzadria, colonia, comodato, il nuovo conduttore non subentra di diritto nel Consorzio; se intende farne parte dovrà presentare domanda di ammissione e sottoscrivere le relative quote di partecipazione.

PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 19 - Il Fondo Consortile è costituito:

- a) dalle quote versate dai soci al momento dell'ingresso nel Consorzio, come previsto al superiore art. 9 e in ottemperanza a quanto disciplinato in seno al Regolamento Interno;
- b) dai contributi dei soci, versati periodicamente, anche per il finanziamento di Programmi Nazionali e/o Comunitari;
- c) dalle quote deliberate annualmente in funzione delle eventuali prestazioni e servizi che il Consorzio offre ai singoli partecipanti, e versati dagli stessi nel Fondo Consortile;
- d) dalle liberalità a favore del Consorzio;
- e) da riserve ordinarie, costituite da eventuali eccedenze di

bilancio, o da contributi versati dai soci a tale scopo;

f) da eventuali riserve straordinarie;

g) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi, in previsione di oneri futuri o a fronte di programmi di sviluppo e investimenti;

h) dai beni immobili, mobili, partecipazioni, valori immobiliari e mobiliari, anche azionari e quotati, valori in genere che per acquisti, contribuzioni, lasciti e donazioni siano o, in ogni caso, divengano di proprietà del Consorzio.

Il Fondo Consortile, coerentemente al disposto dell'art. 2615 c.c., è destinato a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi, ed all'esecuzione di programmi di sviluppo per il conseguimento degli scopi sociali.

Qualora il Fondo Consortile dovesse subire perdite, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sua reintegrazione anche a mezzo di contributi straordinari.

Per la durata del Consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione o comunque la distribuzione del Fondo Consortile, neanche in modo parziale, ed i creditori dei singoli consorziati non potranno far valere i loro diritti sul Fondo medesimo.

Art. 20 - L'esercizio sociale va dal 1° Novembre al 31 Ottobre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,

oppure, quando particolari esigenze lo richiedano, entro un termine non superiore ai centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio medesimo, il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre all'approvazione dei soci il bilancio dell'esercizio e la relazione sulla gestione che, oltre a contenere l'illustrazione degli elementi e delle voci di bilancio e dei risultati di gestione, presenti le linee guida per gli esercizi futuri.

Il bilancio dell'esercizio deve restare depositato in copia, assieme alle relazioni del Consiglio di Amministrazione, nella sede del Consorzio, durante gli otto giorni che ne precedono l'approvazione perché i soci possano prenderne visione.

ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 21 - Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore Unico.

Gli Organi Collegiali del Consorzio saranno composti coerentemente al disposto delle normative vigenti in merito alla rappresentanza nei Consorzi di Tutela.

ASSEMBLEA ORDINARIA


Art. 22 - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti validi e in seconda

convocazione qualunque sia il numero dei consorziati presenti e/o rappresentati. Le deliberazioni sia in prima e sia in seconda convocazione sono valide se assunte a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai consorziati presenti e/o rappresentati.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio consuntivo; quando particolari esigenze lo richiedono, per come posto dalla normativa, l'Assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale.

L'Assemblea è convocata altresì per:

- a) approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio;
- b) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle forme previste nel presente statuto;
- c) deliberare l'Organismo di Controllo ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/12;
- d) deliberare sull'eventuale responsabilità degli Amministratori;
- e) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale indicati nell'ordine del giorno;
- f) determinare e decidere sui contributi a carico dei soci e sulla partecipazione a misure o programmi comunitari o nazionali direttamente o delegando il Consiglio;
- g) deliberare su altri argomenti sottoposti al suo esame dal

A handwritten signature in black ink is written over a faint circular stamp. The signature is a stylized, cursive 'M' or similar character. The stamp is mostly illegible but appears to be a circular official seal.

Consiglio.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni che abbiano ad oggetto:

- a) la modifica dello statuto;
- b) la modifica del Disciplinare;
- c) la proroga della durata del Consorzio;
- d) lo scioglimento anticipato del Consorzio e la nomina di liquidatori.

Le modifiche allo statuto e le modifiche al disciplinare devono essere sottoposte all'approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

In caso di particolari esigenze, le decisioni dei soci potranno essere adottate mediante consultazione scritta, o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso, dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso verso tale decisione. E' specificamente convenuto e fra i soci espressamente stabilito che le modalità delle consultazioni scritte saranno definite dal Consiglio di Amministrazione.

Si specifica tuttavia che le decisioni dei soci inerenti modifiche dell'atto costitutivo o operazioni che modifichino sostanzialmente l'oggetto sociale o i diritti dei soci, dovranno essere adottate mediante deliberazione assembleare, come pure quando lo è richiesto da tre degli amministratori o

da tanti soci (siano essi agricoltori che confezionatori) che rappresentino almeno un terzo dei voti complessivi spettanti ai soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti consorziati che rappresentino la maggioranza dei voti validi e delibera con la maggioranza dei voti spettanti ai consorziati presenti e/o rappresentati. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno 1/3 dei voti validi e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei voti spettanti ai consorziati presenti e/o rappresentati.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dall'Assemblea.

L'Assemblea, validamente costituita, rappresenta l'universalità dei soci; le sue deliberazioni obbligano tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente designato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente nomina un Segretario e, se del caso, degli scrutatori; nei casi posti dalla legge la funzione di Segretario è esperita da un notaio.

Art. 23 - Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'Assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.



L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tre degli amministratori o da tanti soci (siano essi agricoltori che confezionatori) che rappresentino almeno un terzo dei voti complessivi spettanti ai soci aventi diritto al voto.

La convocazione dell'Assemblea sarà fatta a mezzo di avviso da pubblicare, unitamente all'elenco delle materie da trattare, nei locali della sede sociale, e da comunicarsi a ciascun socio, con e-mail e/o fax e/o raccomandata, e comunque avviso comprovato e comprovabile, almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso suddetto dovrà essere indicato il luogo (entro i confini territoriali delle Province di cui al Disciplinare di produzione), il giorno e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che potrà essere tenuta non prima del giorno successivo a quello stabilito per la prima, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

Art. 24 - L'Assemblea è costituita dai soci regolarmente iscritti all'Organismo di Controllo autorizzato, non sospesi ed in regola con versamento delle quote sottoscritte ed il pagamento dei contributi.


I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio non amministratore; un socio agricoltore non può rappresentare più di 2 (due) altri soci; un socio confezionatore non può rappresentare più di altri 2 (due)

soci.

Ad ogni socio spetta un voto a prescindere dal quantitativo prodotto controllato e/o certificato dall'organismo di controllo autorizzato. Inoltre ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.M. 12 aprile 2000, n. 61414, il valore del voto deriva dal rapporto tra la quantità, eventualmente determinata per classi, del prodotto certificato, del quale il votante dimostra l'attribuzione e la quantità complessivamente conforme o certificata per ciascuna categoria dell'organismo di controllo autorizzato.

A ciascun socio confezionatore spetta un voto ogni dieci tonnellate o frazione di dieci superiore a cinque di prodotto certificato; a ciascun socio agricoltore spettano tre voti per ogni ettaro o frazione di ettaro superiore alla metà di esso di terreno dichiarato conforme e certificato dall'Organismo di Controllo.

I soci costituiti in società, siano esse aventi personalità giuridica o meno, verranno rappresentati dal legale rappresentante della stessa o da suo delegato, e ciò al di là dei limiti di rappresentanza di cui sopra. I soggetti aderenti a cooperative o ad Organizzazioni di Produttori sono rappresentati dal legale rappresentante della cooperativa o dell'Organizzazione di Produttori di appartenenza o da delegato a ciò designato dai detti legali rappresentanti, e ciò al di là dei limiti di rappresentanza di cui sopra; nel



caso di cooperative aderenti ad Organizzazione di Produttori, le cooperative, e dunque i loro associati, sono rappresentate dal legale rappresentante dell'Organizzazione di Produttori cui aderiscono o da suo delegato.

Art. 25 - Il Consiglio di amministrazione è composto da 9 (nove) consiglieri eletti per il 66% (sessantasei per cento) tra i soci agricoltori e da 4 (quattro) consiglieri eletti per il 34% (trentaquattro per cento) tra i soci confezionatori, nel rispetto delle norme vigenti in materia. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in ciascuna delle liste dei candidati al Consiglio di Amministrazione, (predisposte e presentate ai sensi dell'art. 26, almeno un terzo dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato, a pena di inammissibilità della lista.

In caso di presentazione di una singola lista, nell'elenco dei candidati al Consiglio di Amministrazione, almeno un terzo dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato. Nel caso di mancata presentazione di appartenenti al genere meno rappresentato si procederà all'elezione dei candidati presenti nella lista, previa esplicita verbalizzazione della situazione fattuale di effettiva mancanza di candidati eleggibili appartenenti al genere meno rappresentato.

Le disposizioni del presente articolo si applicano per tre

mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 Agosto 2017.

Per il primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 agosto 2017, almeno un quinto dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato. Nel caso di mancata presentazione di appartenenti al genere meno rappresentato si procederà all'elezione dei candidati presenti nella lista, previa esplicita verbalizzazione della situazione fattuale di effettiva mancanza di candidati eleggibili appartenenti al genere meno rappresentato.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente ed un Vice Presidente per ciascuna delle categorie di agricoltori e confezionatori, designando tra essi il Vicario.

Art. 26 - Possono concorrere all'elezione degli Amministratori più liste per ogni categoria; tali liste devono pervenire presso la sede del Consorzio almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

A ciascun socio presente all'Assemblea ed avente diritto di voto dovranno essere consegnate schede di voto della categoria cui appartiene in numero pari ai voti cui ha diritto.

I soci hanno rispettivamente 9 e 4 preferenze da esprimere a seconda che votino per i rappresentanti degli agricoltori o dei confezionatori; dette preferenze possono essere espresse o alla lista, nella sua interezza ed in maniera eguale per

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is a stylized, cursive 'M'. The stamp is a circular seal with some illegible text around the perimeter.

ognuno dei candidati in essa presenti, o ad alcuni fra essi, o anche a rappresentanti di più liste.

I diritti di voto vanno consegnati in busta unitamente alle preferenze segnate sulle varie liste.

Risultano eletti i candidati che abbiano ricevuto più voti; in caso di parità viene eletto il candidato con maggiore anzianità all'interno del Consorzio.

Al fine di meglio garantire la democraticità e la pluralità nella rappresentanza, ed evitare che un singolo socio, sia esso persona fisica o giuridica, possa con il peso dei voti da esso espressi caratterizzare troppo marcatamente la composizione del Consiglio di Amministrazione, è specificamente convenuto e fra i soci espressamente stabilito che un socio, sia esso persona fisica o giuridica, singolo o rappresentante più soggetti associati, non possa esprimere, con i propri voti, più di tre consiglieri per la categoria dei produttori e di due consiglieri per la categoria dei confezionatori.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione provvederà a sostituirli per cooptazione, nel rispetto delle graduatorie raggiunte in sede di votazione, o, in mancanza, per scelta fra i soci; si considererà sciolto il Consiglio in caso di dimissioni di 1/3 dei Consiglieri. Le cooptazioni verranno sottoposte a ratifica alla prima Assemblea utile.

Il mandato dei Consiglieri cooptati scade contemporaneamente a quello del Consiglio in carica al momento della loro nomina.

L'eventuale definizione di emolumenti e/o di gettoni di presenza è di competenza del Consiglio di Amministrazione con ratifica alla prima Assemblea utile.

Art. 27 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre Consiglieri e comunque almeno cinque volte l'anno.

La convocazione è fatta per avviso comprovato e/o comprovabile da spedirsi almeno sette giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, fax, email o altro mezzo comprovato e comprovabile in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno due giorni liberi prima della riunione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati eventuali esperti e/o consulenti, i quali possono fornire pareri ma senza diritto di voto. Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio; per l'efficacia delle deliberazioni è sufficiente la maggioranza semplice, a parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Tuttavia è pure previsto che le decisioni possano essere adottate mediante consultazione scritta o sulla

base del consenso espresso per iscritto, nei casi di comprovata urgenza anche mediante utilizzo di fax e/o email.

Il Consiglio di Amministrazione dichiara decaduto dalla carica il Consigliere che senza giustificato motivo non abbia partecipato a tre sedute consecutive del Consiglio.

Art. 28 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio; esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, o che comunque si ritengano necessari per il suo raggiungimento, fatta eccezione di quelli che la legge riserva tassativamente alla competenza esclusiva dell'Assemblea.

Puo' perciò anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- deliberare l'adesione o l'uscita del Consorzio da Consorzi, organismi federativi, societari ed Associazioni la cui azione possa tornare utile al Consorzio stesso ed ai soci;
- decidere sulla costituzione e/o partecipazione a società o comunque organismi che abbiano scopi in conformità a quelli dell'oggetto sociale, o sulla messa in liquidazione e/o cessione di partecipazioni nelle stesse;
- concedere, postergare o cancellare ipoteche;
- intraprendere programmi e/o misure nazionali e/o comunitarie per il raggiungimento degli scopi sociali;
- determinare le quote, i contributi ed i costi della


marcatatura dovuti al Consorzio, nel rispetto delle percentuali di contribuzione di ciascuna categoria, come previsto nelle norme di legge in materia di Consorzi di tutela, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- provvedere alla redazione del bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- predisporre Regolamenti Interni da sottoporre all'approvazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Disciplinare di Produzione, anche con l'ausilio di tecnici ed esperti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- compiere operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dei fini sociali; richiedere alla CE, allo Stato, alla Regione e ad altri Enti ed Istituti preposti all'erogazione del credito, contributi in conto capitale ed in conto interessi, crediti di esercizio ed a medio termine, nonché altre linee di credito che il C.A. dovesse ritenere utili e necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consiglio può assumere personale, nominare e revocare direttori, rappresentanti ad negotia, institori e comitati tecnici, stabilendone la composizione, le mansioni e gli eventuali compensi; il Consiglio può altresì delegare parte delle proprie attribuzioni e/o funzioni ad uno o piu' dei propri membri, oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissate dallo stesso Consiglio e

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is faint and contains illegible text, possibly a date or official seal. The signature is a stylized, cursive name.

che si può giovare di tecnici o esperti anche esterni.

Il Consiglio, per come ai precedenti articoli a cui si rinvia, delibera sulle ammissioni, le dimissioni, le sanzioni da applicare ai consorziati; predispone i bilanci, da sottoporre all'Assemblea, e l'eventuale costituzione di fondi o partecipazioni a misure o programmi comunitari o nazionali, in conformità alle normative vigenti; delibera su quant'altro da sottoporre all'approvazione della Assemblea; nomina inoltre i rappresentanti del Consorzio presso altre Società e/o Enti ai quali aderisce.

Art. 29 - La firma e la rappresentanza consortile spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, deve essere regolarmente iscritto all'Organismo di Controllo autorizzato e, può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. A seguito di quanto detto, può, con la sua sola firma, rilasciare anche quietanza liberatoria ad Enti Pubblici ed Istituti finanziari. Può rilasciare procure per procedimenti civili, penali, amministrativi e tributari, ricorsi e contro ricorsi di qualsiasi grado e livello, nonché per l'assistenza e la rappresentanza del Consorzio avanti agli organi giurisdizionali ed amministrativi.

In caso di impedimento del Presidente, sancito dal Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri spettano al Vice Presidente Vicario a ciò designato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 30 - Il Revisore Unico è nominato dall'assemblea con le

maggioranze di cui al superiore articolo 22.

Il Revisore Unico è iscritto all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Il Revisore Unico ha il compito di provvedere al controllo della gestione finanziaria e della tenuta delle scritture contabili effettuata dal Presidente e certifica la correttezza delle scritture contabili e la veridicità di quanto riportato nella relazione al rendiconto.

E' causa di incompatibilità con la carica di Revisore Unico del Consorzio e ne determina la decadenza se nominato, il rivestire da parte del Revisore Unico, analoga carica in altri Consorzi per la tutela di prodotti appartenenti alla stessa categoria dell'"Arancia Rossa di Sicilia" e con questa comparabile, ovvero essere membro del Consiglio di Amministrazione o del comitato esecutivo di questi ultimi Consorzi o comunque rivestire negli stessi incarichi rappresentativi e/o direttivi di qualsiasi tipo o natura o ancora svolgere per questi attività professionali.

E' altresì causa di incompatibilità con la carica di Revisore Unico e ne determina la decadenza se eletto:

a) lo svolgimento da parte del Revisore Unico dell'attività di produzione ovvero di commercializzazione (sia in Italia che all'estero, sia personalmente che a mezzo di aziende riconducibili al Revisore Unico stesso) di prodotti appartenenti alla stessa categoria dell'"Arancia Rossa di

Sicilia" e con questa comparabili e/o concorrenti;

b) la partecipazione in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione ovvero di dirigente con funzioni manageriali o di Revisore Unico in società, anche di capitali, sia di diritto italiano che straniero che abbiano, sia direttamente che attraverso società controllate, partecipate o collegate, quale oggetto la produzione ovvero la commercializzazione di prodotti appartenenti alla stessa categoria dell'Arancia Rossa di Sicilia" e con questa comparabile e/o concorrente.

L'Assemblea potrà delegare il Presidente del Consorzio a richiedere al Revisore Unico nominato ogni opportuna informazione in relazione alle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità di cui al presente articolo, autorizzandolo a richiedere al Revisore Unico stesso di esibire atti e/o documenti che riterrà necessari e/o opportuni per accertare la verità e con obbligo per il Presidente di riferire all'Assemblea entro un termine che la stessa vorrà fissare.

Art. 31 - Sono libri obbligatori del Consorzio:

- il libro dei soci, il libro delle assemblee, il libro del consiglio di amministrazione.

Art. 32 - Le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il Consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e revisore unico, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per


oggetto la validità di delibere assembleari, potranno essere decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Catania. Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura. Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale entro 90 giorni dalla sua costituzione. Provvederà inoltre alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri. È sempre fatta salva la possibilità di adire comunque l'autorità giudiziaria ordinaria.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 33 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio potrà essere disciplinato da Regolamenti Interni, che il Consiglio di Amministrazione provvederà a predisporre, tramite l'intervento e l'eventuale aiuto di esperti e/o tecnici. I Regolamenti saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea e saranno vincolanti per tutti i soci.

Art. 34 - In caso di scioglimento del Consorzio per le cause di cui all'articolo 2611 c.c., l'Assemblea determinerà le norme di liquidazione e nominerà i liquidatori, fissandone i poteri.

Art. 35 - Per tutto quanto non espressamente regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente statuto è parte integrante, valgono le disposizioni normative del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is faint and appears to be an official seal or stamp, possibly from a court or administrative body. The signature is a cursive, stylized name.

Art. 36 - Si allega al presente statuto il marchio del

"Consorzio di tutela della Arancia Rossa di Sicilia IGP".

F.to Giovanni Selvaggi, nq.

F.TO Patrizia Pistorio, NOTAIO.

IGP

INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

CONSORZIO DI TUTELA

**ARANCIA
ROSSA
DI SICILIA**

Prodotto in Sicilia

[Signature]